

PROT. AMMCNT CNR N. 0002958 DEL 19/01/2016

Bando n. 364.4

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO**

Oggetto: Annullamento provv. AMMCNR CNR n. 0065429 del 2 ottobre 2015 di esecuzione della Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna n. 188/2015 notificata in data 2 aprile 2015 relativa a concorso per titoli e colloquio indetto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per complessivi 277 posti di Primo Ricercatore.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “*Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, vigente;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1954091 in data 9 giugno 2004, mediante il quale è stato bandito un concorso per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 64 c. 1 lett. b) del CCNL 1998-2001 per complessivi 277 posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore II livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 47219 in data 26 giugno 2006, di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del predetto concorso per l’area disciplinare “Scienze Chimiche”;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0056226 del 13 luglio 2007, mediante il quale è stata disposta la nomina di n. 125 idonei delle graduatorie relative al sopra citato bando di concorso ed in particolare, con riferimento all’area disciplinare “scienze chimiche” la nomina di 17 idonei, di cui il primo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2003 e tutti gli altri con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2006;

VISTO il ricorso proposto dal Dott. Alessandro Venturini, collocato tra gli idonei al n. 54 della graduatoria di merito per l’area scientifica “scienze chimiche”, con il quale il ricorrente ha dedotto la sottostima di alcuni dei propri titoli curriculari, chiedendo l’annullamento *in parte qua* degli atti del concorso;

VISTA la sentenza n. 0188/2015 del TAR Emilia Romagna I sezione di accoglimento del ricorso del Dott. Venturini, con la quale è stato disposto l’annullamento *in parte qua* della graduatoria di merito

e l'attribuzione al medesimo Dott. Venturini di ulteriori 2 punti complessivi da inserire nel punteggio con cui sono state valutate le pubblicazioni;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0065429 del 2 ottobre 2015 di esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna n. 188/2015 con il quale è stata riformulata la graduatoria del concorso sopra indicato;

VISTA la sentenza n. 5465/15 resa dal Consiglio di Stato – Sezione V – a seguito del ricorso notificato ad istanza della controinteressata dott.ssa De Simone Giuseppina avverso la succitata pronuncia del TAR Emilia Romagna;

PRESO ATTO che con la sentenza n. 5465/15 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Emilia Romagna per incompletezza del contraddittorio e per difetto di competenza del Tribunale Amministrativo adito, rimettendo la causa al Tribunale Amministrativo del Lazio;

CONSIDERATO che, per effetto della succitata sentenza del Consiglio di Stato, è venuto meno il presupposto su cui si fondava il provvedimento del 2 ottobre 2015 di riformulazione della graduatoria di cui al bando 364.4;

RITENUTO conseguentemente di dover annullare il predetto provvedimento, fermo restando che la sentenza del Consiglio di Stato non conclude la controversia;

RAVVISATA la necessità di provvedere,

d i s p o n e

1. l'annullamento del proprio provvedimento prot. n. 0065429 del 2 ottobre 2015, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5465/15 con la quale è stata annullata la pronuncia del TAR Emilia Romagna - Sezione I - n. 188/2015.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 ed in particolare dei principi in esso contenuti quali la pubblicità, la trasparenza e l'economicità che devono informare l'attività della Pubblica Amministrazione, in caso di accesso agli atti, si adempie alla notifica ai contro interessati dandone notizia sul sito www.urp.cnr.it, esonerando, pertanto, l'ufficio Concorsi e Borse di Studio dal procedere alle comunicazioni individuali con raccomandata A/R.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina Web del sito internet www.urp.cnr.it.

IL DIRIGENTE